



CITTA' DI RANDAZZO
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA N. 33 DEL 24/04/2014

IL SINDACO

PREMESSO che il commercio ambulante in Sicilia viene regolamentato dalla legge regionale nr. 18 del 1 marzo 1995 e ss.mm.ii. e può svolgersi:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente degli stessi soggetti durante tutta la settimana;
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana;
- c) su qualsiasi area purchè in forma itinerante;

CHE la normativa igienico - sanitaria relativa al commercio su aree pubbliche, di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 2002 e del Reg. CE nr. 852/2004 - nr. 853/2004, dispone che l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

CHE il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche;

PRESO ATTO che il commercio di cui al punto b) delle superiori premesse ha luogo, una volta la settimana nel giorno di domenica, nel mercato ubicato nell'area di P.zza Loreto - Via G. Basile - P.zza F. Basile - Via V. Veneto e Via Galliano;

CONSIDERATO in particolare, che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante svolto in prossimità di importanti vie di accesso al centro della città, genera notevoli difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentramento di persone e veicoli correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita determina lunghi incolonnamenti ed intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate e sensibili disagi per quanti nelle stesse vivono o lavorano;

CONSIDERATO altresì, che in dipendenza di quanto sopra, si rende necessario eliminare le condizioni di criticità del traffico che si determinano nelle arterie di aree più avanti individuate, riducendo al minimo il rischio di sinistri e incidenti stradali con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone;

RILEVATO che spesse volte nei luoghi di stazionamento utilizzato dai venditori ambulanti sono stati rilevati problemi d'igiene derivanti dall'abbandono sul suolo pubblico di scarti di prodotti ortofrutticoli, contenitori di plastica e/o legno, ecc.;

SENTITO il parere del Comando di Polizia Municipale sulle condizioni della viabilità ed igiene, il quale evidenzia la possibilità di interdire e/o limitare il commercio itinerante su talune aree pubbliche;

RITENUTA la necessità di imporre adeguate limitazioni e divieti all'esercizio del commercio in forma ambulante svolto in modo itinerante al fine di ripristinare e/o contenere gli inconvenienti prima descritti;

VISTO l'art. 8 commi 1 e 3, della legge regionale 1 marzo 1995, nr. 18, che dispone: "l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco; l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni

e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico – sanitario, o per altri motivi di pubblico interesse”;

RITENUTO che le ragioni sopra indicate costituiscono motivi di viabilità e di interesse pubblico richiedendo un immediato intervento che ne giustifica e legittima, ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, della L.r. nr. 18/1995, le limitazioni e i divieti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che con la presente ordinanza si adottano;

SENTITI i pareri dell’Ufficio Tecnico C.le e dell’Ufficio di Polizia Municipale;

VISTO il D.L.gs. nr. 114 del 31/03/1998 1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;

VISTA la Legge regionale nr. 28 del 22/12/1999 “Riforma della disciplina del commercio”;

VISTE le leggi regionali nr. 18 del 01/03/ 1995 “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche” e nr. 2 del 08/01/1996;

VISTO il D.L.gs. 6 novembre 2007, nr. 193 “attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;

VISTO l’O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15 marzo 1963, nr. 16 e ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, nr. 30, recante “norme sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991 nr. 48 e ss.mm.ii. comprendenti altre norme di cui al Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 nr. 267, in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge nr. 48/1991;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991 nr. 44, così come modificata dalla L.R. nr. 23 del 5 luglio 1997;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del mercato domenicale e del commercio itinerante approvato con delibera di C.C. nr. 83 del 23/12/1997;

VISTO l’art. 7 e segg. del D.L. n.285 del 30.4.1992 ed il relativo regolamento che detta le norme in materia di disciplina della circolazione stradale;

ORDINA

- 1) L’esercizio del commercio su aree pubbliche, in qualunque modo esercitato, è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande, il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in materia adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tale modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della salute con Ordinanza nr. 3 aprile 2002 e Reg. CE nr. 852/2004 – nr. 853/2004.

Qualora l’attività di cui sopra sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità e dai Regolamenti CE sopra citati.

- Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica e/o se garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di prodotti, o se l’attività è esercitata mediante l’uso dei veicoli aventi le caratteristiche di cui ai citati regolamenti CE ed ordinanza ministeriale.
- Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese svolto mediante uso di posteggi è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica-fognaria ed elettrica, salvo nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui ai citati regolamenti CE ed ordinanza ministeriale.

- Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di animali, ittiche, compresi, svolto in forma itinerante è vietato salvo che sia effettuato con veicoli aventi le caratteristiche di cui sopra e secondo i criteri previsti con i citati regolamenti CE ed ordinanza ministeriale. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree a detto posteggio contigue.
 - Il commercio su aree pubbliche di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.
- 2) L'esercizio del commercio in forma itinerante, di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge regionale 1 marzo 1995, nr. 18, nonché il commercio dei prodotti agricoli in forma itinerante, può essere svolto con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi o bancarelle collocate a terra, ma esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
 - 3) L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, e comunque, in conformità a quanto stabilito dalla Regione Sicilia, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di 60 (sessanta) minuti nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 400 mt. e con divieto di ritornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata, giusta art. 29 del vigente regolamento comunale per la disciplina del mercato domenicale e del commercio itinerante.
 - 4) E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nell'ambito spaziale di 500 mt. dal limite della zona individuata.
 - 5) L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante con stazionamento e sosta dei veicoli è vietato nelle aree aventi valori, storico, artistico, ambientale e nelle seguenti vie e piazze: **P.zza S. G. Boseo – P.zza S. Maria del Gesù – P.zza S. Pietro - P.zza Loreto lato prospiciente tratto interno della S.S. 120 – Via Duca degli Abruzzi tratto compreso tra la Via Dei Romano e la Via G. Bonaventura - Via G. Bonaventura da P.zza Loreto fino incrocio con Largo Signore Pietà e Via Tigrai.**
Non può essere consentito, in nessun caso, la forma di commercio ambulante itinerante nel raggio di 5 mt., in tutte le strade o aree che si innestano nelle vie e piazze di cui al presente punto.
 - 6) Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2. e dall'art. 10 della Legge regionale 1 marzo 1995, nr. 18, e nell'esercizio della funzione conferitagli dall'art. 36 comma 3 della legge 8 giugno 1990 nr. 142, come operante nel territorio comunale per effetto delle disposizioni della L.R. 48/91, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio di forma itinerante di tipo c), viene stabilito in tutte le vie escluse dall'elenco di cui al punto 5 dalle ore 08,00 alle ore 20,00.

SANZIONI

- 7) In caso di inosservanza alla normativa statale e regionale, alle limitazioni e dei divieti di cui alla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.L.gs. nr. 114/1998, della Legge Regionale nr. 18/1995, modificata ed integrata dalla Legge Regionale nr. 2/1996 e nr. 28/1999, dal Regolamento Comunale per la disciplina del mercato domenicale e del commercio itinerante, e dalle altre norme disciplinanti la materia con relative eventuali sanzioni accessorie, compresa la confisca delle attrezzature e delle merci, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
- 8) Alla vendita di prodotti alimentari mediante veicoli senza la relativa notifica ai fini della registrazione delle attività alimentari sarà applicata la sanzione prevista dal D.L.gs. nr. 193/2007 e s.m.i. e dalle altre norme disciplinanti la materia.

- 9) In caso di occupazione abusiva di suolo pubblico sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 20 commi 3 e 4 del D.L. n.285 del 30.4.1992 e s.m.i., senza preclusione di eventuale denuncia di natura penale.
- 10) In caso di inosservanza del divieto di svolgimento del commercio ambulante in forma itinerante nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, o aventi valori archeologico, storico, artistico, ambientale e nelle vie e piazze indicate al punto 5 della presente ordinanza sarà applicata la sanzione da €. 25 a €. 500, senza preclusione di eventuale denuncia di natura penale

Il Corpo di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e chiunque spetti per legge, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'albo pretorio online di questo Comune.



IL SINDACO
Francesco Sgroi